



Agricoltura

Ottobre 2021

L'Accordo del 1999 sul commercio di prodotti agricoli agevola gli scambi tra la Svizzera e l'Unione europea (UE) di prodotti derivanti dall'agricoltura. Prevede, infatti, la soppressione di ostacoli al commercio di natura tariffaria (contingenti d'importazione e dazi) e non tariffaria (varie prescrizioni relative ai prodotti e disposizioni in materia di omologazione) in determinati segmenti di prodotti. L'Accordo apre alla Svizzera nuovi sbocchi per l'esportazione di prodotti agricoli con il suo principale partner commerciale, l'UE, e viceversa. Nel 2020 circa il 51% delle esportazioni di prodotti agricoli svizzeri era destinato ai Paesi membri dell'UE e circa il 74% delle importazioni nello stesso settore proveniva dall'UE.

Cronologia

- 01.12.2011 entrata in vigore dell'Accordo sul riconoscimento reciproco delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) dei prodotti agricoli e alimentari (corrispondente all'Allegato 12 dell'Accordo agricolo)
- 01.01.2009 creazione di uno spazio veterinario comune europeo e soppressione dei controlli veterinari di confine tra la Svizzera e l'UE
- 01.06.2002 entrata in vigore dell'Accordo
- 21.05.2000 approvazione da parte del popolo nell'ambito della votazione sugli Accordi bilaterali I (con il 67,2% di «Sì»)
- 21.06.1999 firma dell'Accordo (pacchetto di Accordi bilaterali I)

Stato del dossier

Al momento vengono accordate concessioni tariffarie (contingenti d'importazione e abolizione di dazi) soprattutto nel settore ortofrutticolo come pure in quello delle specialità a base di carne e vino. Il commercio di formaggi tra la Svizzera e l'UE è stato completamente liberalizzato dal 1° giugno 2007. Gli ostacoli non tariffari (tecnici) al commercio sono stati aboliti tra le parti soprattutto per i prodotti seguenti: vini e bevande spiritose, prodotti biologici, prodotti fitosanitari, mangimi per animali e sementi. Nel dicembre 2011 è inoltre entrato in vigore l'Accordo sul riconoscimento reciproco delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) per i prodotti agricoli e gli alimenti, che è stato integrato all'Accordo agricolo nell'Allegato 12. L'Accordo agricolo viene ampliato regolarmente. Il Comitato misto per l'agricoltura e il Comitato misto veterinario si riuniscono di norma una volta all'anno. In campo agricolo l'Accordo sarà ulteriormente adattato il 1° novembre 2020 (aggiornamento allegato 12). In campo veterinario l'ultimo aggiornamento dell'Accordo risale al 12 giugno 2018 (decisione n. 1/2018 del Comitato misto veterinario relativa alla modifica dell'appendice 6 dell'allegato 11 dell'Accordo agricolo).

Contesto

La completa liberalizzazione degli scambi commerciali nel settore del formaggio, avvenuta il 1° giugno 2007, rappresenta l'elemento centrale della componente tariffaria dell'Accordo agricolo. Da allora, qualsiasi tipo di formaggio può essere commerciato senza alcuna restrizione quantitativa (contingenti) né dazi doganali. Inoltre, sono state concordate consistenti concessioni reciproche nei settori ortofrutticolo e del giardinaggio inclusi i fiori recisi, nonché, in misura minore, per talune specialità a base di carne essicata e di vini.

Nella componente non tariffaria dell'Accordo agricolo sono stati aboliti gli ostacoli tecnici al commercio in numerosi ambiti, ossia nei settori della legislazione veterinaria, fitosanitario, dei mangimi per animali, delle sementi e dei prodotti biologici, e lo stesso vale per le disposizioni relative alla commercializzazione di prodotti vitivinicoli e per le norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli. Per tutti questi settori, l'Accordo abbatte gli ostacoli tariffari mediante il reciproco riconoscimento dell'equivalenza delle legislazioni (prescrizioni relative ai prodotti e disposizioni in materia di omologazione). Gli agricoltori svizzeri possono pertanto esportare verso l'UE prodotti ortofrut-

ticoli provisti di un certificato svizzero senza doverli preventivamente sottoporre a un ulteriore controllo in uno Stato membro dell'UE.

L'ambito veterinario concerne le misure sanitarie e zootecniche nonché quelle relative alla protezione degli animali, applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti di origine animale. Mediante il cosiddetto «Allegato veterinario» dell'Accordo agricolo (allegato 11), dal dicembre 2006 l'equivalenza delle disposizioni è riconosciuta per la totalità dei prodotti di origine animale così come nell'ambito relativo alla salute degli animali. Tutti gli alimenti di origine animale, quali il formaggio, le specialità a base di carne, le uova e il miele, possono essere esportati senza certificati sanitari, a meno che questi ultimi non siano previsti esplicitamente dalla normativa europea. Dal 1° gennaio 2009 la Svizzera fa parte dello spazio veterinario comune dell'UE. Di conseguenza sono stati aboliti i controlli veterinari alle frontiere tra la Svizzera e l'UE. Tali controlli vengono ancora effettuati solo in caso di prodotti che giungono direttamente in Svizzera (aeroporti di Zurigo e Ginevra) da Stati terzi.

Al momento la Svizzera sta negoziando possibili soluzioni con la Commissione europea per estendere l'Accordo all'intera catena alimentare (comprese le derrate alimentari di origine vegetale, i prodotti fitosanitari e la protezione delle varietà vegetali).

L'Accordo agricolo del 1999 assicura già la tutela reciproca delle indicazioni geografiche per i vini e le bevande spiritose. Dal dicembre 2011 questa tutela è stata ampliata a tutti i prodotti agricoli e gli alimenti grazie a un'estensione dell'Accordo sul riconoscimento reciproco delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP). Tale Accordo è stato integrato, sotto forma di nuovo allegato (12), nell'Accordo agricolo e garantisce che la protezione giuridica contro la contraffazione e l'uso illecito dei marchi DOP e IGP svizzeri sul territorio dell'UE e viceversa sia identica a quella esistente all'interno del Paese. L'ultimo aggiornamento dell'Allegato 12 è entrato in vigore il 1° luglio 2017. È previsto un aggiornamento periodico al fine di assicurare la tutela di nuove DOP e IGP di entrambe le parti. L'Accordo costituisce un importante segnale politico a favore di una migliore protezione delle indicazioni geografiche sia a livello nazionale, quale elemento della strategia di qualità, sia a livello internazionale, nel quadro degli sforzi profusi da entrambe le parti in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Portata dell'Accordo

L'UE-27 è di gran lunga il principale partner commerciale della Svizzera: nel 2020 il 51% delle sue esportazioni di prodotti agricoli (pari a 5 mia. CHF) era diretto verso l'UE, mentre il 74% delle importazioni svizzere di tali prodotti (pari a 9,4 mia. CHF) proveniva dall'UE. Il commercio di prodotti agricoli trasformati genera esportazioni per un valore di 3,6 mia. CHF e importazioni per 3,1 mia. CHF. Tale commercio è disciplinato nel Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio del 1972, riveduto nell'ambito degli Accordi bilaterali II (cfr. relativa scheda informativa). Dal 2007 le esportazioni svizzere di prodotti agricoli verso l'UE hanno registrato un aumento di circa 525 mio. CHF (+12%), un chiaro segnale del potenziale di esportazione dei prodotti dell'agricoltura svizzera. Già oggi viene esportato indirettamente quasi un litro di latte su quattro. La parziale liberalizzazione contemplata dall'Accordo agricolo permette ai produttori svizzeri di accedere più facilmente ad alcuni settori del mercato interno europeo, che annovera oltre 512 mio. di consumatori e consumatrici. I costi di produzione dovrebbero inoltre diminuire grazie alla liberalizzazione dei mercati per quanto riguarda le sementi, i prodotti fitosanitari e i mangimi per animali.

Grazie all'Accordo agricolo, alle frontiere sussiste ancora un importante livello di protezione dei settori produttivi, come nel caso di cereali, del latte o della carne. Le importazioni provenienti dall'UE per certi settori, tuttavia, espongono l'agricoltura svizzera a una maggiore concorrenza, che ha come conseguenza un'offerta più ampia e prezzi ridotti, a tutto vantaggio dei consumatori.

Si segnalano esperienze positive con l'Accordo agricolo: grazie alla graduale introduzione degli scambi di formaggi, tra il 2004 e il 2020 le quantità esportate nell'UE sono aumentate in media del 2 all'anno, il che corrisponde a un incremento in valore monetario in CHF pari all'2%.

Link alla versione PDF

www.dfae.admin.ch/europa/agricoltura

Maggiori informazioni

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

Tel. +41 58 464 91 07, info@blw.admin.ch, www.ufag.admin.ch

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Tel. +41 58 463 30 33, info@blv.admin.ch, www.usav.admin.ch

Divisione Europa DE

Tel. +41 58 462 22 22, sts.europa@eda.admin.ch

www.dfae.admin.ch/europa_it